

Publicato il 14/02/2017

N. 00104/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00728/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 728 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ilaria Fois, Alessandra Giarrusso, Viviana Maria Melis, Antonio Murru, Giovanna Pinna, Cinzia Piras, Celsa Pisu, Cristina Racca, Daniela Sedda, Licia Zara, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Piccioni, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Campus in Cagliari, via Pessina 13;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;

nei confronti di

Luca Deiana non costituito in giudizio;

Gisa Dessi non costituito in giudizio;

Francesca Giglio non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federica Uras, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Uras, Chiara Melas, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Uras in Cagliari, viale Regina Margherita, n. 56;

Noemi Manca, rappresentata e difesa dagli avvocati Miriam Manca, Carlo Tack, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Tack in Cagliari, via S. Sonnino 77;

per l'annullamento

- del decreto n. 6746 del 28/04/2016 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Sardegna di nomina della commissione giudicatrice dell'Ambito disciplinare 4 e 8 del concorso per esami e titoli per il reclutamento di docenti per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione n. 106 del 23 febbraio 2016;

- dei successivi decreti n. 7856 del 16/05/2016 e n. 13025 del 05/08/2016 del Direttore Generale dell'USR della Sardegna, di modifica della commissione esaminatrice;

- dell'elenco di convocazione per la prova scritta pubblicato sul portale istituzionale in data 22/04/2016;

- della griglia di valutazione della prova scritta pubblicata sul portale istituzionale in data 06/06/2016;

- dei decreti n. 12101 del 25/07/2016 e n. 12125 del 26/07/2016 del Direttore Generale dell'USR;

- dei verbali della Commissione esaminatrice n. 3 del 09/06/2016, 13 del 04/07/2016, 15 del 06/07/2016, 16 del 07/07/2016, 17 del 14/07/2016 e 18 del 15/07/2016;

- di ogni ulteriore atto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

L'amministrazione ha disciplinato il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di personale docente, tra gli altri, della scuola di primo e secondo grado.

I ricorrenti, in possesso dei requisiti previsti (classe di concorso AD4 e AD8) hanno partecipato alla prova scritta il 2 maggio 2016.

Avverso tutti gli atti indicati in epigrafe hanno dedotto articolate censure riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L'amministrazione si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

Intervenivano in giudizio ad opponendum la dottoressa Federica Uras e la prof.ssa Noemi Manca.

Considerato che:

a) con il ricorso introduttivo del giudizio viene contestata in radice la procedura;

b) che si rende necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei soggetti inclusi nelle graduatorie (AD04 e AD08), "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione (ufficio scolastico regionale) con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale dal quale risulti:

B1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

B2) i nominativi dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

B3) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

B4) l'indicazione nominativa dei controinteressati;

B5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

B6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

c) In ordine alle prescritte modalità, l'Ufficio scolastico regionale ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dell'atto di motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

C1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

C2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali".

Si prescrive, inoltre, che l'Ufficio scolastico resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

d) che per l'ulteriore trattazione del ricorso dev'essere fissata la pubblica udienza del 24/05/2017;

e) che nel frattempo resta sospesa ogni decisione sul rito sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), dispone l'incombente di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 24.05.2017.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO